

## **Regione Umbria**

Giunta Regionale

**SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

# **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO INTEGRATO:**

“PNRR - MISSIONE 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica) - COMPONENTE 4 (Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica) – INVESTIMENTO 2.1b. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. CONSOLIDAMENTO PILA E SPALLE DI SOSTEGNO, AL FINE DI MITIGARE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPALCATI CON ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE DEL PONTE DI MONTEMOLINO SUL FIUME TEVERE”

CUP I37H22002230007

CUI L80000130544202300005

Stazione Appaltante	Regione Umbria - Giunta Regionale		c.f.: 80000130544,
	Direzione GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE		
	Servizio INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		
	Dirigente del Servizio:	Ing. LEONARDO NALDINI	
Responsabile unico del procedimento (RUP)		Ing. ALBERTO ROSSI	
Direttore dei Lavori (DL)		Arch. GABRIELLA MANUALI	
Verificatori della progettazione		Ing. LUCIANO BALDI	
		Dott. MASSIMO BONI	
Collaudatore tecnico-amministrativo		Ing. LUCA BARTOLETTI	
Collaudatore statico		Ing. ALESSANDRO DE MARIA	
Importo Appalto Integrato		€ 3.860.384,81	
Totale costo intervento		-	
Fonti finanziarie	Stato, P.N.R.R.	€ 1.000.000,00	
	Stato, Legge 145/2018	€ 2.600.000,00	
	Regione	€ 1.500.000,00	

## Sommario

<b>TITOLO 1 PARTE GENERALE .....</b>	<b>1</b>
PREMESSA .....	1
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO .....	2
ART. 2 IMPORTO APPALTO .....	3
ART. 3 CATEGORIE DEI LAVORI E SERVIZI TECNICI.....	5
ART. 4 CATEGORIE DI LAVORI e contabilizzazione .....	7
ART.5 ALTRI OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO .....	7
ART.6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO .....	9
ART. 7 DOCUMENTI CONTRATTUALI .....	9
ART. 8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO .....	10
<b>TITOLO 2 DISCIPLINA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLE ATTIVITÀ TECNICHE.....</b>	<b>11</b>
ART. 9 CONTENUTI DEL PROGETTO ESECUTIVO.....	11
ART. 10 REDAZIONE PROGETTUALE .....	11
ART. 11 ALTRI OBBLIGHI PER I PROGETTISTI .....	12
ART. 12 DURATA DELL'INCARICO, TERMINI E SOSPENSIONI RELATIVI ALLE ATTIVITA' TECNICHE .....	14
ART. 13 VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.....	15
ART. 14 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO .....	15
ART. 15 MANCATA APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO .....	15
<b>TITOLO 3 DISCIPLINA DEI LAVORI .....</b>	<b>17</b>
ART. 16 DISPOSIZIONI GENERALI.....	17
ART. 17 LAVORI A MISURA .....	17
ART. 18 VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA .....	18
ART. 19 DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE .....	18
ART. 20 DIREZIONE DEI LAVORI.....	19
ART. 21 CARTELLO DI CANTIERE.....	19
ART. 22 CONSEGNA, INIZIO E TERMINE DEI LAVORI .....	20
ART. 23 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE .....	21
ART. 24 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE .....	21
ART. 25 SOSPENSIONI, PROROGHE E RIPRESA DEI LAVORI .....	21
ART. 26 PENALI.....	22
ART. 27 PREMIO DI ACCELERAZIONE.....	23
ART. 28 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA .....	23
ART. 29 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE .....	23
ART. 30 DANNI E DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE.....	24
Sezione I DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....	24
ART. 31 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE E VARIANTI IN CORSO D'OPERA.....	24
ART. 32 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI .....	25
Sezione II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .....	25
ART. 33 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA .....	25
ART. 34 NORME DI SICUREZZA GENERALE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO .....	26
ART. 35 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO .....	27
ART. 36 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO .....	27
ART. 37 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA .....	28
ART. 39 OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA .....	28

ART. 40 OBBLIGHI ED ONERI DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI .....	29
ART. 41 OBBLIGHI ED ONERI DEL PREPOSTO .....	29
ART. 42 OBBLIGHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI .....	29
ART. 43 PROPOSTA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI, DI ALLONTANAMENTO O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI GRAVI INOSSERVANZE .....	30
ART. 44 SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA.....	30
Sezione III ONERI E OBBLIGHI.....	30
ART. 45 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	30
Sezione IV DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	35
ART. 46 SUBAPPALTO.....	35
ART. 49 AVVALIMENTO .....	39
Sezione V DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE .....	39
ART. 50 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE .....	39
ART.51 TERMINI PER IL CERTIFICATO DI COLLAUDO/ L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE .....	39
ART. 52 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI.....	39
<b>TITOLO 4 DISCIPLINA CONTRATTUALE .....</b>	<b>41</b>
Sezione I DISCIPLINA ECONOMICA.....	41
ART. 53 ANTICIPAZIONE .....	41
ART. 54 IMPORTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE ATTIVITÀ TECNICHE .....	41
ART. 55 PAGAMENTI IN ACCONTO ESECUZIONE LAVORI.....	42
ART. 56 PAGAMENTI A SALDO ESECUZIONE LAVORI .....	43
ART. 57 REVISIONE PREZZI CONTRATTUALI .....	43
ART. 58 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI .....	44
ART. 59 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	44
Sezione II CAUZIONI E GARANZIE.....	44
ART. 60 OBBLIGHI ASSICURATIVI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA .....	44
ART. 61 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA LAVORI .....	46
ART. 62 ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA, DELL'APPALTATORE E DEL PROGETTISTA .....	46
Sezione III CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....	47
ART. 63 ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE SUL REGISTRO DI CONTABILITÀ .....	47
ART. 64 ACCORDO BONARIO.....	48
ART. 65 TRANSAZIONE .....	48
ART.66 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	48
ART.67 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA .....	48
ART. 68 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	49
ART. 69 RECESSO.....	52
ART.70 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	53
ART. 71 DISCIPLINA ANTIMAFIA .....	53
ART. 72 PATTI E PROTOCOLLI DI INTEGRITÀ E LEGALITÀ E DOVERI COMPORTAMENTALI .....	53
ART. 73 RISERVATEZZA.....	53
ART. 74 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DOCUMENTI A DISPOSIZIONE .....	54
ART. 75 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.....	54
ART. 76 SOGGETTI AMMESSI.....	54
ART. 77 REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE .....	54
ART. 79 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA .....	56
ART. 80 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE .....	56
ART.81 SOPRALLUOGO.....	57

ART.82 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE .....	57
ART.83 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA .....	58
ART. 84 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA .....	61
ART. 85 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	62





# TITOLO 1

## PARTE GENERALE

### PREMESSA

Con D.G.R. n. 609 del 15/06/2022 e s.m.i la Giunta Regionale ha stabilito, fra l'altro, di finanziare l'intervento di *"consolidamento pila e spalle di sostegno al fine di mitigare il rischio idrogeologico e realizzazione nuovi impalcati e adeguamento piattaforma stradale del Ponte di Montemolino sul Fiume Tevere"*, con un importo di € 3.800.000,00 a valere sulla legge 145/2018 e s.m.i., articolo 1, comma 134 – settore "viabilità", da considerare come integrazione del precedente finanziamento di € 1.000.000,00, proveniente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (Missione 2 Componente 4 – investimento 2.1.b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico).

Con successivi atti si è proceduto ad una parziale riprogrammazione delle risorse, da una parte con esclusione di € 1.200.000,00 relative alla Legge n. 145/018 – annualità 2023, e dall'altra con una integrazione di finanziamento con D.G.R. n. 73 del 31/01/2024 per un importo di € 1.500.000,00.

Ad oggi la copertura finanziaria dell'intervento è pertanto assicurata, per complessivi € 5.100.000,00, comprese somme a disposizione dell'amministrazione, con le seguenti risorse:

- quanto a € 1.000.000,00 con riferimento alla D.G.R. n. 609 del 15/06/2022 e alla D.G.R. n. 1254 del 30/11/2023, a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 – investimento 2.1.b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. Piano "nuovi interventi".
- quanto a € 2.600.000,00 con riferimento alla D.G.R. n. 609 del 15/06/2022, come modificata con D.G.R. n. 1126 del 28/10/2022, e, da ultimo D.G.R. n. 73 del 31/01/2024, a valere sulla Legge 145/2018, articolo 1, comma 134 - annualità 2024.
- quanto a € 1.500.000,00, con riferimento alla D.G.R. n. 73 del 31/01/2024 a valere sulla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale".

Con determinazione direttoriale n. 7320 del 18-07-2022 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'ing. Alberto Rossi dipendente del Servizio *"Infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico locale"* e con successiva determinazione Direttoriale n. 8517 del 24-08-2022 è stato nominato il Gruppo di Lavoro a supporto del R.U.P.

Con determinazione dirigenziale n. 11639 del 11-11-2022 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), propedeutico al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), e indetta l'apposita procedura telematica per l'affidamento del Servizio di redazione del PFTE medesimo.

Con determinazione dirigenziale n. 12644 del 01-12-2022 recante: *"Servizio di redazione del P.F.T.E. per il 'Consolidamento pila e spalle di sostegno, al fine di mitigare il rischio idrogeologico e realizzazione di nuovi impalcati con adeguamento della piattaforma stradale del Ponte di Montemolino sul Fiume Tevere'. CUP I37H22002230007. CIG 9476382DCD. Affidamento del Servizio alla Cooperativa Civile Società Professionisti Società Cooperativa P. Iva 01574680532"* si è proceduto all'affidamento del servizio di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE).

**CONSOLIDAMENTO PILA E SPALLE DI SOSTEGNO E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPALCATI CON ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE DEL PONTE DI MONTEMOLINO SUL FIUME TEVERE**

Con determinazione dirigenziale n. 14164 del 28-12-2023 recante “Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per il Consolidamento pila e spalle di sostegno, al fine di mitigare il rischio idrogeologico e realizzazione di nuovi impalcati con adeguamento della piattaforma stradale del Ponte di Montemolino sul Fiume Tevere. CUP I37H22002230007. Determinazione motivata di conclusione della Conferenza (art. 14-quater, legge 241/1990)” è stata assunta la determinazione conclusiva della conferenza dei Servizi sul PFTE, indetta con nota n. 176289 del 28-06-2023, ai sensi degli artt. 14 e 14bis della legge 241/1990 e degli artt. 21 e 146 del d.lgs. 42/2004, con una prima seduta in modalità asincrona in data 05-07-2023 e con successive sedute del 15-12-2023 e 28-12-2023 in modalità sincrona e decisoria, al fine di acquisire pareri, nulla osta o autorizzazioni comunque denominati.

L’approvazione del PFTE contiene la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 225, comma 4, della l.r. n. 1/2015 e ss.mm.ii., ai proprietari delle aree direttamente interessate dall’intervento, cui è stata data preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento espropriativo, con note inviate ai Comuni e ai proprietari il 18-19/01/2024, sia per le aree interessate dall’occupazione temporanea riferibili ai lavori di ristrutturazione del Ponte, sia per le aree interessate dagli espropri per la Viabilità alternativa.

In data 14/02/2024 è stata effettuata la *Verifica del Progetto* con riferimento all’art. 42 del D.lgs. n. 36/2023, all. I.7, e in data 15/02/2024 è stata effettuata la relativa *Validazione* da parte del Rup ai sensi del co. 4 dell’art. 42 medesimo.

Con determinazione dirigenziale n. 1672 del 15/02/2024 avente ad oggetto “PNRR - MISSIONE 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica) - COMPONENTE 4 (Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica) – INVESTIMENTO 2.1b. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. Consolidamento pila e spalle di sostegno, al fine di mitigare il rischio idrogeologico e realizzazione di nuovi impalcati con adeguamento della piattaforma stradale del Ponte di Montemolino sul Fiume Tevere. CUP I37H22002230007. Approvazione, ex art. 42 del D.lgs. n. 36/2023, del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica”, è stato approvato il PFTE dell’intervento in oggetto.

Si rappresenta che al presente appalto verranno applicate le norme del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e, stante il tenore del comma 8 dell’art. 225 del D. Lgs. n. 36/2023, le disposizioni speciali di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, oltre a quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto, trattandosi di appalto finanziato in parte con fondi PNRR.


Per approfondimenti in merito a quanto premesso si fa riferimento all’allegato Aggiornamento del DIP.

## **ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO**

Il presente appalto integrato ha ad oggetto l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione di tutte le opere e lavori per il “CONSOLIDAMENTO PILA E SPALLE DI SOSTEGNO, AL FINE DI MITIGARE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPALCATI CON ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE DEL PONTE DI MONTEMOLINO SUL FIUME TEVERE” da affidare ai sensi dell’art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i..

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del decreto legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 (Codice), da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 1 del Codice e in attuazione dell’art. 44 comma 4 del Dlgs 36/2023.

In dettaglio, l’appalto che si intende affidare comprende:



- la progettazione esecutiva, sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), approvato con D.D. n. 1672/2024 e il suo aggiornamento;
- l'eventuale rilievo di dettaglio, nonché le indagini geognostiche e strutturali integrative che dovessero ritenersi necessarie nella fase esecutiva;
- l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto di fattibilità tecnica amministrativa posto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;

Si specifica che il Progetto Esecutivo (PE) dovrà essere redatto partendo dagli elaborati del PFTE verificato e validato, approvato dalla Stazione Appaltante, e posto a base di gara.

Si sottolinea che il PFTE comprende, nell'ambito della realizzazione dei lavori sul Ponte, la contestuale e preliminare sistemazione di una viabilità alternativa che va dalla località c.d. 'del Furioso' (Monte Castello di V.) alla loc. *Cecanibbi* (Todi), meglio descritta nel progetto (in particolare nella relazione paesaggistica dello stesso), che deve essere adeguata a consentire il transito dei mezzi durante il periodo di espletamento dei lavori sul ponte.

Le opere di adeguamento della strada intercomunale dovranno essere realizzate preliminarmente e in contemporanea, al fine di ottenere la buona percorribilità della strada non solo per mitigare il disagio degli utenti, ma soprattutto per garantire la continuità servizi pubblici che interessano la S.R. 397, quali gli autobus di linea giornalieri e le navette scolastiche.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 e s.m.i. il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: I37H22002230007.

## ART. 2 IMPORTO APPALTO

**L'importo complessivo a base a base di gara, sul quale l'operatore economico dovrà indicare un ribasso unico è pari a € 3.605.823,97 (tremilioneicentocinquemilaottocentoventitre/97) oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti, così determinato:**

- € 3.511.088,77 per lavori;
- € 94.735,20 per l'espletamento della progettazione esecutiva;

come specificate nella seguente tabella Tab1.

Per la progettazione esecutiva i costi della sicurezza sono pari a € 0,00, considerato che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, l'importo per l'esecuzione dei lavori posto a base di gara comprende i costi per la manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 617.607,90 sul totale dei lavori.

Tab1

CONSOLIDAMENTO PILA E SPALLE DI SOSTEGNO E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPALCATI CON ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE DEL PONTE DI MONTEMOLINO SUL FIUME TEVERE


Descrizione		Importi
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
	<i>di cui</i>	
a1	Strade	€ 2.812.275,50
a2	Fondazioni Speciali	€ 515.631,44
a3	Apparecchiature strutturali speciali	€ 118.201,64
a4	Restauro e manutenzione di beni immobili	€ 159.541,03
a5	Manutenzione straordinaria viabilità alternativa Loc. Furioso	€ 160.000,00
	<b>TOTALE LAVORI (compresi i costi per la sicurezza)</b>	<b>€ 3.765.649,61</b>
	<i>di cui</i>	
a6	Costi per la sicurezza (non soggetti a rib. di gara)	€ 254.560,84
a7	Costi della mano d'opera	€ 617.607,90
<b>B</b>	<b>IMPORTO Progettazione Esecutiva</b>	<b>€ 94.735,20</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO a base di appalto (lavori e progetto esecutivo) (*)</b>	<b>€ 3.605.823,97</b>
<b>D</b>	<b>Importo complessivo (Lavori e Progettazione)</b>	<b>€ 3.860.384,81</b>

(\*) *Esclusi i costi della sicurezza (CS) e compresi i costi della mano d'opera (MO)*

**I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.**

Considerata la Delibera ANAC n. 528 del 15.11.2023 che afferma che “La lettura sistematica della prima parte dell’articolo 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, e della seconda parte della norma, che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell’importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l’importo” (v. altresì parere MIT n. 2154/2023), si precisa che l’importo ribassabile è costituito dall’importo a base di gara al netto solo dei costi della sicurezza.

È consentito all’operatore di dimostrare un **costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante. In questa ipotesi**, considerata la natura del presente appalto, l’operatore è tenuto ad allegare direttamente nella busta economica una relazione che giustifichi i suoi minori costi della manodopera rispetto a quelli enucleati dalla stazione appaltante, fermo restando che detti giustificativi



**devono fondarsi su una più efficiente organizzazione aziendale. Non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.**

Il corrispettivo della progettazione comprende le eventuali modifiche che dovranno essere apportate al progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) posto a base di gara presentato alla Stazione Appaltante, qualora ritenute necessarie all'approvazione del livello esecutivo del progetto, sulla base di richieste di enti diversi.

Ai fini della determinazione il corrispettivo per i servizi professionali di progettazione (allegato 1), si fa riferimento all'Allegato I.13 (*Determinazione dei parametri per la progettazione*) del d.lgs. 36/2023, che disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, alle disposizioni di cui all'articolo 41 del nuovo Codice degli Appalti

Il Computo Metrico Estimativo (CME) del PFTE, comprende sia l'importo dei lavori che i costi della mano d'opera, ed è stato redatto applicando tariffe del Prezzario della Regione Umbria 2021 (aggiornamento infrannuale luglio 2022). Per le tariffe non presenti nel suddetto prezzario è stato utilizzato il prezzario Strade ANAS 2023 - Nuove costruzioni e manutenzione programmata (voci B.NNN.NNN.X) e Regione Toscana - Arezzo 2023 (voci TOS23/1).

Si ritiene pertanto che la valutazione del CME è attualizzata ai costi del mercato e che quindi non si devono necessariamente prevedere particolari somme per l'adeguamento per revisione prezzi, riconoscibili in ogni caso nell'ambito delle ipotesi previste nell'art. 60 del codice, previsto all'interno del presente capitolato. A norma dell'art. 57 del Codice, sia per la redazione della progettazione che per l'esecuzione dei lavori, sono richieste specifiche tecniche conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministero per la transizione ecologica 23 giugno 2022, n. 256 (G.U.R.I. n. 183 del 6.8.2022), recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*", nonché da quelli che dovessero entrare in vigore in costanza del rapporto negoziale.

Il contratto viene stipulato a "*a misura*", secondo le definizioni dell'art. 31 dell'allegato I.7 del Codice, per la parte relativa ai lavori.

Ai sensi dell'articolo 58, co. 2, del Codice, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto l'intervento, consiste in un insieme sistematico di opere integrate tra loro e i lavori sull'infrastruttura del ponte devono essere necessariamente coordinati con quelli sulla viabilità alternativa.

Quella individuata come percorso alternativo, rappresenta infatti l'unica strada che possa continuare a garantire il transito di mezzi per il servizio pubblico nel periodo di esecuzione dei lavori sul ponte. La separazione in lotti potrebbe causare limitazioni alla erogazione dei servizi pubblici essenziali.

## **ART. 3 CATEGORIE DEI LAVORI E SERVIZI TECNICI**

### **3.1 Per lavori**

Ai sensi dell'allegato II.12 del codice dei contratti e del Codice e del Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti n. 248 del 10.11.2016, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie prevalente/scorporabile/i come da tabella che segue:

CONSOLIDAMENTO PILA E SPALLE DI SOSTEGNO E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPALCATI CON ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE DEL PONTE DI MONTEMOLINO SUL FIUME TEVERE

LAVORAZIONE	Categoria e classifica		Importo	%	Prevalente e scorporabile	Subappalto	Avvalimento	Qualificazione obbligatoria
STRADE	OG3	Class. IV-bis	3.090.477,14	81,5%	Prevalente – Scorporabile	al di sotto 50%	SI	SI
FONDAZIONI SPECIALI	OS21	Class. II	515.631,44	14%	Scorporabile -	100%	SI	SI
RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI	OG2	Class. I	159.541,03	4.5%	Scorporabile -	100%	NO	SI
<b>TOTALE</b>			<b>3.765.649,61</b>					

### 3.2 Per servizi tecnici

Riguardo ai servizi di ingegneria e architettura oggetto dell'appalto, ed ai sensi dell'art. 48 co. 2 del Codice, le prestazioni principali e secondarie sono individuate nelle categorie/Id di opere riportate nella seguente tabella:

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE -	IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	IMPORTI
EDILIZIA	Edifici e manufatti esistenti	E.22 -	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004	159.541,03
STRUTTURE	Strutture, Opere, Infrastrutture puntuali	S.04 -	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative	3.281.755,54
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	Viabilità ordinaria	V.02 -	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	324.353,04
<b>TOTALE</b>				<b>€ 3.765.649,61</b>

Il corrispettivo stimato per la progettazione esecutiva è stato calcolato con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, co. 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", di cui si allega, quale elaborato di gara, il calcolo dei corrispettivi.

Per dare evidenza del procedimento seguito per la determinazione dei compensi posti a base di gara, si rinvia all'apposito paragrafo dell'allegato Aggiornamento al DIP, "Quantificazione Spese tecniche



progettazione definitiva e progettazione esecutiva” all’interno del quale è riportato l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

#### **ART. 4 CATEGORIE DI LAVORI e contabilizzazione**

Si rileva come, ai fini della corretta contabilizzazione dell’appalto, che le categorie dei lavori dovranno essere riferite alle seguenti fonti finanziamento:

- PNRR per quanto riguarda gli interventi sulla pila e sulle spalle (con le relative opere connesse) , per un importo di € 1.000.000,00;
- Legge 145/018 per le lavorazioni di sostituzione della travatura metalliche e della realizzazione dell’impalcato, per un importo di € 2.600.000,00;
- fondi regionali, con riferimento alle lavorazioni di sostituzione della travatura metalliche, per la realizzazione dell’impalcato, realizzazione della viabilità alternativa, per un importo di € 1.500.000,00.

#### **ART.5 ALTRI OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO**

L’operatore economico affidatario dovrà inoltre sottostare ai seguenti obblighi contrattuali:

- considerare inclusi nell’importo offerto anche gli oneri non specificatamente dettagliati, ma comunque necessari per l’esecuzione dell’appalto, anche nel caso siano derivati da richieste del Committente;
- fornire tutte le polizze, assicurative, bancarie, fideiussorie e/o garanzie previste ai sensi della vigente normativa e indicate nel presente CSA;
- sopportare a proprie spese eventuali obblighi ed oneri non specificatamente indicati nel presente CSA, negli allegati e nei singoli documenti progettuali, ma necessari per il miglior espletamento degli obblighi contrattuali;
- non ritardare, sospendere od interrompere unilateralmente l’esecuzione dell’appalto.

Nel presente appalto trovano applicazione gli obblighi e le specifiche condizionalità del PNRR e tutti i requisiti connessi alla misura a cui è associato il progetto. Tra gli altri:

- obbligo di conseguimento dei target e milestone e degli obiettivi finanziari, mediante previsione di un monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell’attuazione per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive;
- principio del “non arrecare un danno significativo” (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH) secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- principio del contributo all’obiettivo digitale (cd. tagging), teso al conseguimento e al perseguimento dell’obiettivo della transizione digitale;
- obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, volto ad evitare che ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione europea nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 ed in coerenza con la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR n. 33 del 31.12.2021;
- obblighi in materia di comunicazione ed informazione attraverso l’esplicito riferimento al finanziamento da parte della Unione europea e all’iniziativa “Next Generation EU”;

CONSOLIDAMENTO PILA E SPALLE DI SOSTEGNO E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPALCATI CON ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE DEL PONTE DI MONTEMOLINO SUL FIUME TEVERE

- superamento dei divari territoriali;
- rispetto e promozione della parità di genere (gender equality);
- protezione e valorizzazione dei giovani teso a garantire l'attuazione di progetti e riforme a beneficio diretto ed indiretto per le future generazioni.

I documenti progettuali devono riportare una specifica analisi a dimostrazione dell'adempimento delle indicazioni per il rispetto del principio DNSH, in analogia alla M.2 C.4 Inv.2.1b in oggetto.

Per la Missione 2 Componente 4 - investimento 2.1.b. *Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico* PNRR su cui ricade l'intervento del presente appalto, è stato ricondotto al "Regime 1 contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici" ("Guida operativa per il rispetto del principio DNSH", all. circ. MEF 13/10/2022, par. I "Mappatura di correlazione tra Investimenti – Riforme e Schede tecniche"; scheda tecnica n.5).

Tutela del territorio e della risorsa idrica	M2	C4	Inv2.1.b	Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	Regime 1
--	----	----	----------	--	----------

Ai fine della dimostrazione del rispetto degli obblighi di cui al succitato principio è quindi necessario, tra l'altro, prevedere ed ottenere le certificazioni richieste dalle schede tecniche correlate al presente intervento, come specificate nelle diverse fasi di progettazione: l'affidatario dell'appalto acquisisce tali certificazioni da soggetti abilitati individuati direttamente dallo stesso.

Relativamente al rispetto del principio del DNSH, si precisa che le attività oggetto della presente procedura non rientrano nelle categorie di seguito elencate:


- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente.

Trovano applicazione le misure per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'art. 47, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare "il concorrente, a pena di esclusione, si impegna a riservare una quota pari al 30% di occupazione giovanile (persone di età inferiore a 36 anni) in caso di aggiudicazione del contratto e in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto e per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali".

Il DIP, le prestazioni tecniche contenute nel presente CSA e l'offerta presentata costituiscono inoltre specifiche obbligazioni contrattuali che vincolano l'operatore economico affidatario e che devono essere puntualmente adempiute senza ulteriori oneri per l'Amministrazione regionale.

In caso di non corretta esecuzione degli obblighi contrattuali la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale per inadempimento di cui al successivo articolo 26.

Tutta la documentazione e gli elaborati forniti nel corso dell'espletamento dell'appalto resteranno di proprietà piena e assoluta dell'Amministrazione regionale, la quale potrà utilizzarli a suo insindacabile giudizio.



## **ART.6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più favorevole all'Amministrazione nonché più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente CSA, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.

## **ART. 7 DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Amministrazione regionale o mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati, i documenti elencati al presente CSA e, in ogni caso:

- a) il presente CSA comprensivo:
  - delle tabelle integranti lo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo,
  - dell'allegato Documento di Indirizzo alla Progettazione, come aggiornato e integrato dal "AGGIORNAMENTO DEL DIP";
- b) tutti gli elaborati grafici e gli altri documenti del progetto esecutivo come approvati con D.D. 1672/2024;
- c) l'elenco dei prezzi unitari;
- d) il PSC e le relative proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, le quali ultime entrano a far parte del contratto man mano che vengono accolte formalmente dal CSE;
- e) il POS o i POS se più di uno, che entrano a far parte del contratto man mano che vengono redatti e trasmessi al CSE debitamente sottoscritti dall'impresa;
- f) il cronoprogramma di cui al D.M. 49/2018;
- g) le polizze di garanzia e di assicurazione di cui al presente CSA;
- h) l'offerta dell'operatore economico.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il Codice dei Contratti Pubblici approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- b) il Nuovo Codice della Strada (NCS) approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i.;

- c) il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e s.m.i.;
- d) il Testo Unico per la Sicurezza sul lavoro (TUS) approvato con Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- e) il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- f) le Norme Tecniche delle Costruzioni (NTC) approvate con decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 e s.m.i..
- g) il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- h) il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i.
- i) il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 convertito in Legge 28 marzo 2022, n. 25;
- j) il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito in Legge L. 15 luglio 2022, n. 91;
- k) il Capitolato Generale d'Appalto delle opere pubbliche, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente CSA o non previsto da quest'ultimo.

Fanno altresì parte del contratto, le relazioni e gli elaborati presentati dall'Appaltatore in sede di offerta; Fa, inoltre, parte del contratto, anche l'atto con il quale è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.


## **ART. 8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

In tutti gli atti predisposti o consegnati dalla Stazione Appaltante, ogni valore in cifra assoluta si intende espresso in euro.

In tutti gli atti predisposti o consegnati dalla Stazione Appaltante, i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.



## **TITOLO 2**

# **DISCIPLINA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLE ATTIVITÀ TECNICHE**

### **ART. 9 CONTENUTI DEL PROGETTO ESECUTIVO**

Per i contenuti del progetto in appalto si assume a riferimento il documento “Aggiornamento del DIP” allegato al presente Capitolato come parte integrante e sostanziale.

### **ART. 10 REDAZIONE PROGETTUALE**

#### **10.1 Redazione del progetto esecutivo**

Dovranno essere recepite tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nell’atto di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) e del correlato “AGGIORNAMENTO DEL DIP e PARTE TECNICA DEL CSA”, compresi tutti i pareri espressi dagli Enti autorizzativi nonché delle Società a qualunque titolo partecipanti alla Conferenza dei Servizi del 2023 ed in particolare a quanto prescritto nei relativi pareri e negli atti ed in tutti i loro atti preparatori, presupposti e/o collegati.

L’aggiudicatario risulta comunque obbligato a sua cura e spese al rispetto ed alla concreta attuazione di tutte le prescrizioni nonché i pareri emessi dalle singole amministrazioni e società di cui alla conferenza dei servizi.

Durante la redazione del Progetto Esecutivo il progettista deve coordinarsi con il RUP e con il soggetto o l’organo di verifica di cui all’articolo 42 del Codice, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì, se ciò sia necessario, sentire il RUP e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, (CSP) al fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara.

La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione (peggiorativa) alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara. Eventuali variazioni quantitative o qualitative, devono essere approvate dalla Stazione Appaltante.

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 120 del d.lgs.36/2023, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto posto a base di gara, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi di cui al presente CSA.

La Stazione Appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 30 (trenta) giorni dall’accertamento della necessità di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto posto a base di gara.

L’assenso alla variante da parte della Stazione Appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all’Appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine per la presentazione della progettazione definitiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione definitiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente.

## ART. 11 ALTRI OBBLIGHI PER I PROGETTISTI

Sono compresi e compensati nell'importo contrattuale tutti gli oneri per trasferte, sopralluoghi, indagini, ritenuti necessari dalla committenza. È pertanto compito ed onere dell'aggiudicatario assumere tempestivamente tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento del servizio, al fine di presentare un'offerta economica che sia adeguata e remunerativa rispetto alle attività da svolgere.

Il progetto in appalto dovrà seguire le indicazioni contenute nel DIP e nel correlato "AGGIORNAMENTO DEL DIP", che sono parte integrante e sostanziale del CSA, nonché assumere come base di partenza il PFTE, i quali sono allegati al presente Capitolato come parte integrante e sostanziale.

La redazione del Progetto Esecutivo, comprensivo degli elaborati tecnici, grafici e descrittivi, deve essere nel rispetto dell'Allegato I.7 del d.lgs. 36/2023. In particolare, il PE comprende:

- 1) l'aggiornamento della relazione DNSH, già presente nel PFTE posto a base di gara; tale relazione, dovrà essere redatta in ottemperanza al rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" ("Do No Significant Harm" -DNSH), come definito dal Regolamento UE 852/2020, dal Regolamento (UE) 2021/241 e come esplicitato dalla Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del citato principio, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza); la relazione DNSH conterrà anche:
  - a) la verifica di fondo dei sei obiettivi DSN, in conformità alla prescrizione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 9782 del 27.09.2022 della Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione Civile, Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali;
  - b) la relazione per la valutazione di adattamento dell'intervento ai cambiamenti climatici;
  - c) la verifica che l'intervento non superi la soglia prefissata per gli edifici a energia quasi zero (NZEBnearly zero energy building ex Direttiva 2010/31/UE);
  - d) la verifica che almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi sia inviata recupero;
- 2) la redazione degli elaborati specialistici e delle prestazioni stabiliti dal presente CSA con riferimento alla redazione della relazione geologica, comprese le indagini geognostiche, ivi incluse quelle geofisiche, le prove e analisi di laboratorio e quant'altro necessario alla compiuta redazione della stessa in osservanza alla normativa vigente
- 3) il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per garantire la qualità della progettazione in oggetto;
- 4) tutte le attività che l'aggiudicatario riterrà necessarie per l'esecuzione dei rilievi metrici, verifica dello stato di fatto, sia dei luoghi che delle aree e situazioni circostanti e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attività necessaria volta a conoscere compiutamente lo stato dei luoghi;
- 5) la redazione di tutti gli elaborati e le relazioni specialistiche, in relazione alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali ed alla tipologia di intervento, necessari per l'approvazione dei progetti e finalizzate all'ottenimento di pareri, autorizzazioni e nulla osta indispensabili alla realizzazione dei lavori, nonché l'assistenza necessaria per tutte le attività necessarie;
- 6) la redazione dei piani di indagine con l'indicazione delle prove e dei saggi, oltre all'interpretazione dei dati e quanto ritenuto necessario per il buon esito del lavoro;
- 7) l'eventuale integrazione alla Norme tecniche contenute nel PFTE;
- 8) più in generale, tutte le prestazioni e funzioni attinenti al servizio di "progettista" ai sensi del citato d.lgs. 36/2023;
- 9) il Piano di Coordinamento della Sicurezza, redatto ai sensi del d.lgs. 81/2008 e sviluppato partendo dalle Prime indicazioni del PSC elaborate nel PFTE.



Nell'elaborazione progettuale il Progettista si dovrà attenere all'osservanza dei patti, oneri e condizioni e disposizioni previsti:

- 1) dal disciplinare di gara, dal presente CSA e relativi allegati, dal PFTE e relativi allegati, e da tutti gli altri atti di indizione della gara;
- 2) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare dal d.lgs. 36/2023;
- 3) dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità degli enti pubblici;
- 4) dalle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. 81/2008;
- 5) da tutte le ulteriori norme tecniche e/o professionali in vigore al momento dell'esecuzione delle diverse prestazioni richieste;
- 6) dalla legge regionale 17 settembre 2013, n. 16 recante "Norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto" e la conseguente redazione dell'elaborato tecnico di copertura previsto dal Regolamento 5 dicembre 2014, n. 5";
- 7) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle norme e dalle disposizioni in precedenza richiamate.

Il Progettista dovrà partecipare alle riunioni periodiche del Servizio regionale competente e del gruppo di supporto al Responsabile Unico di Progetto (di seguito RUP), ove ritenuto necessario dallo stesso RUP; inoltre, per quanto necessario, dovrà rapportarsi con il RUP, nonché con i suoi collaboratori, di volta in volta interessati ed allo scopo delegati, i quali provvederanno, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del Professionista durante il loro svolgimento.

Dovrà essere garantita l'assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti all'Amministrazione regionale da norme cogenti e dovranno essere svolte tutte le incombenze tecnico-amministrative conseguenti alla fase di progettazione, autorizzazione definitiva del progetto. Dovrà essere in particolare garantito il rispetto dei tempi e in particolare garantito il rispetto dei tempi di consegna entro il termine stabilito.

L'Amministrazione regionale si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte dell'Aggiudicatario. Per quanto riguarda le prestazioni sopra elencate l'Amministrazione regionale accetterà solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati dai professionisti abilitati per la prestazione professionale di volta in volta richiesta, in base alla normativa vigente.

Oltre alle copie necessarie e sufficienti ad acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni sopra richiamate, l'Aggiudicatario dovrà consegnare all'Amministrazione regionale:

**1) elaborati grafici:**

- a) due copie su carta, timbrata e firmata dal progettista e da eventuali professionisti del gruppo di lavoro;
- b) una copia su supporto informatico (CD, DVD, chiave USB) in formato Autocad o compatibile;
- c) una copia su supporto informatico (CD, DVD, chiave USB) in formato .pdf comprensiva delle firme e timbri dei professionisti che hanno firmato la copia cartacea di cui sopra, stampabile nel formato originale;

**2) relazioni:**

**CONSOLIDAMENTO PILA E SPALLE DI SOSTEGNO E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPALCATI CON ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE DEL PONTE DI MONTEMOLINO SUL FIUME TEVERE**

- a) due copie su carta, adeguatamente fascicolata, timbrata e firmata dal progettista e da eventuali professionisti del gruppo di lavoro;
- b) una copia su supporto informatico (CD, DVD, chiave USB) in formato .pdf comprensiva delle firme e timbri dei professionisti che hanno firmato la copia cartacea di cui sopra, stampabile nel formato originale.

Di ogni onere per le attività sopra indicate, nessuno escluso, l'Aggiudicatario dell'Appalto dovrà tenerne conto in sede di offerta.

**ART. 12 DURATA DELL'INCARICO, TERMINI E SOSPENSIONI RELATIVI ALLE ATTIVITA' TECNICHE**

Il progetto esecutivo (PE) dovrà essere consegnato **entro 50 giorni naturali e consecutivi** dalla consegna del servizio (progettazione/lavori), che potrà essere avviato in via di urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.Lgs n. 76/2020 e ss.mm.ii.


I lavori per il potenziamento della viabilità alternativa dovranno essere completati 20/08/2024, mentre quelli di ristrutturazione del ponte dovranno essere ultimati entro il 13/12/2025.

A titolo esemplificativo, ipotizzando l'avvio di urgenza dell'appalto al 31/03/2024, viene definita di seguito la scansione temporale per la definizione delle varie fasi che precedono l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del ponte.

FASE		DATA (presunta)	Tempi	Soggetto Responsabile
			<b>durata della fase</b>	
P0	Avvio di urgenza (progettazione ed esecuzione)	<b>31/03/2024</b>	50 gg	Impresa
aP1	Consegna del Progetto Esecutivo (PE-P) per il Consolidamento Pila e spalle e Adeguamento della piattaforma stradale e della Viabilità alternativa (PE-V)	20/05/2024		
P2	Conseguimento pareri (Soprintendenza ai BBAACCPP - VincA - Autorizzazione Sismica/Parere di conformità NTC 2018)	19/06/2024	30 gg	Regione
P3	Approvazione Progetto Esecutivo Ponte (PE-P)	26/06/2024	7 gg	Regione
Esecuzione Lavori Viabilità	Sistemazione fondo stradale viabilità alternativa	<b>01/07/2024</b>	50 gg	Impresa (*)
	Adeguamento cunette stradali e regimazione acque meteoriche			
	Adeguamento Pavimentazione stradale			
	Finiture pavimentazione stradale - segnaletica - barriere	20/08/2024		
Esecuzione Lavori Ponte	Inizio lavorazioni per la ristrutturazione del Ponte	18/07/2024	513 gg	Impresa (*)
	Ultimazione dei lavori di ristrutturazione del ponte	<b>13/12/2025</b>		

(\*) Durata dei lavori complessivi Viabilità e ponte

530 gg (dal 01/07/2024 al 13/12/2025)



La Regione Umbria si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte dell'aggiudicatario.

### **ART. 13 VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO**

La validazione del progetto da parte del RUP è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. Resta in ogni caso fermo l'obbligo per l'aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le osservazioni notificate in qualsiasi momento dal RUP.

La verifica di coerenza tra i due livelli di progettazione, tenendo conto delle eventuali migliorie offerte in sede di gara, sarà condotta ai sensi del d.lgs. 36/2023.

Il soggetto incaricato della verifica, che sarà condotta in contraddittorio con il soggetto esecutore della progettazione, verificherà la conformità del progetto esecutivo al progetto di fattibilità posto a base di gara.

L'appaltatore, entro la data perentoria indicata dal RUP, dovrà adeguare il progetto esecutivo alle eventuali osservazioni effettuate in sede di verifica e/o in sede di conferenza di servizi, pena l'applicazione della penale prevista nel presente CSA. Qualora l'appaltatore non ottemperi nei 15 gg successivi all'invio della nota di sollecito del RUP, il progetto esecutivo si considera non meritevole di approvazione e si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi d.lgs. 36/2023, nonché alla escussione della garanzia definitiva, senza riconoscimento di alcun indennizzo.

Non sono considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante prima della validazione del progetto.

### **ART. 14 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO**

Su proposta del RUP, il Progetto Esecutivo è approvato dal dirigente del Servizio regionale INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

### **ART. 15 MANCATA APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO**

Qualora il Progetto Esecutivo redatto a cura dell'aggiudicatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per grave inadempimento ai sensi del d.lgs. 36/2023. In tal caso nulla è dovuto all'aggiudicatario per le spese di progettazione sostenute.

Non è meritevole di approvazione il progetto:


- che si discosti dal PFTE in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto;
- che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
- che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore inerenti, in particolare, la viabilità stradale e la tutela dei beni storico-architettonici, nonché riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
- che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;

*CONSOLIDAMENTO PILA E SPALLE DI SOSTEGNO E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPALCATI CON ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE DEL PONTE DI MONTEMOLINO SUL FIUME TEVERE*

- che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione a base di appalto;
- che sia frutto di frode da parte dell'aggiudicatario.

In alternativa alla risoluzione, la Stazione Appaltante può disporre, con propria insindacabile valutazione, che il progettista provveda ad adempiere, senza ulteriori oneri aggiuntivi e con applicazione della penale prevista per il ritardo fino alla consegna del progetto adeguato.

In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto per cause non imputabili all'aggiudicatario, la Stazione Appaltante recede dal contratto e all'affidatario è riconosciuto quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del dell'Allegato II.14 al d.lgs. 36/2023 in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 del medesimo articolo.



## **TITOLO 3**

### **DISCIPLINA DEI LAVORI**

#### **ART. 16 DISPOSIZIONI GENERALI**

L'esecuzione dei lavori avviene nel rispetto del d.lgs. 36/2023, con particolare riferimento alla Parte IV.

Tutte le modalità di esecuzione delle opere comprese nell'appalto si rilevano dagli elaborati progettuali e dalle eventuali disposizioni che, all'atto della esecuzione, saranno impartite dalla Direzione dei lavori.

Le approvazioni da parte della Direzione dei lavori, la sua presenza sui lavori e le prescrizioni che essa darà, durante l'esecuzione dei lavori, i controlli e collaudi dei materiali da costruzione, da essa eseguiti, non sollevano l'Impresa appaltatrice dalle precise responsabilità che le incombono per la perfetta esecuzione del lavoro affidatole, né diminuiscono la sua completa responsabilità quale costruttrice delle opere sia nei particolari che nell'insieme.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente CSA implica da parte dell'Appaltatore la perfetta conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, alla natura del suolo ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza ad assumere l'appalto e sull'offerta presentata. In particolare. L'Appaltatore dà atto di conoscere le eventuali problematiche di accessibilità alle aree di lavoro.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto s'intende assunto dall'Appaltatore a tutto suo rischio ed in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

Con l'accettazione del presente CSA, l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza in ogni particolare di norme legislative, decreti ministeriali, regolamenti, norme di accettazione di materiali, ecc. che vengono citate nel presente CSA e di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori secondo le migliori norme e sistemi costruttivi. L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori, dovrà attenersi scrupolosamente agli ordini, alle prescrizioni ed alle istruzioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. All'Appaltatore viene conferita la responsabilità totale e finale del lavoro in ogni sua parte.

#### **ART. 17 LAVORI A MISURA**

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 31 dell'allegato I.1 d.lgs. 36/2023. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del d.lgs. 36/2023.

## **ART. 18 VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA**

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE del PFTE, come aggiornato e approfondito nel PE approvato dalla stazione appaltante; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui sopra, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi del presente CSA, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".

Gli eventuali costi per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui sopra, sono valutati sulla base dei relativi prezzi unitari, ovvero formati ai sensi di cui sopra, con le relative quantità.

## **ART. 19 DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE**

L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme vigenti all'epoca della loro realizzazione.

L'Appaltatore dovrà affidare la Direzione Tecnica dei lavori per proprio conto ad un tecnico iscritto all'albo professionale, abilitato per tali opere, o alle proprie stabili dipendenze. Tale tecnico rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori. Nell'evenienza dell'interruzione del rapporto di lavoro con il Direttore Tecnico, l'Appaltatore dovrà provvedere, con le modalità sopra indicate, alla sostituzione del personale preposto alla direzione del cantiere. In difetto, il Direttore Lavori potrà ordinare la chiusura del cantiere sino all'avvenuto adempimento dell'obbligazione, ed in tale ipotesi all'Appaltatore saranno addebitate, fatti salvi i maggiori danni, le penalità previste per l'eventuale ritardata ultimazione dei lavori. Inoltre, per l'effettiva condotta dei lavori dovrà essere presente nel cantiere una persona con titoli e capacità adeguati, il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Amministrazione appaltante. Ciò a prescindere dalla rappresentanza legale dell'Impresa che, peraltro, potrà essere conferita ad una delle persone sopraddette.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti



e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. Ogni variazione del domicilio, o delle persone di cui al presente articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al presente articolo deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

## **ART. 20 DIREZIONE DEI LAVORI**

La direzione dei lavori avverrà in conformità a quanto stabilito dalle norme vigenti, con particolare riferimento all'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Appaltatore mediante Ordini di Servizio, redatti in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e vistate dal Responsabile del Procedimento, e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

L'Ordine di Servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

## **ART. 21 CARTELLO DI CANTIERE**

Nel cantiere dovrà essere installato, a cura e spese dell'Impresa Appaltatrice, e mantenuto durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposito cartello, conforme, per colore, disegno e dati in esso contenuti, all'eventuale modello predisposto dall'Amministrazione.

Si raccomanda particolare attenzione ad apporre i corretti loghi attestanti il finanziamento dell'Intervento.

Il cartello andrà collocato in sito ben visibile, concordato con il Direttore Lavori, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori stessi.

Tanto il cartello quanto il sistema di sostegno dello stesso dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. Il cartello dovrà recare, impresse a colori indelebili, le diciture di cui allo schema fornito dalla Stazione Appaltante, con le opportune modifiche e integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alle peculiarità delle singole opere.

In fondo allo stesso dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori. In particolare, dovranno essere indicate in tale spazio anche le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori e i nuovi tempi di completamento dell'opera. Il cartello dovrà rimanere esposto fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Il cartello di cantiere dovrà essere conforme al d.P.R. 380/2001 (testo unico edilizia) e al D.L.n.81/2008 (sicurezza nei cantieri). In particolare la cartellonistica di cantiere dovrà altresì prevedere l'affissione e l'aggiornamento delle notifiche preliminari ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il Layout del cartello dovrà essere sottoposto ad approvazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento prima della stampa e dell'apposizione in cantiere.

## **ART. 22 CONSEGNA, INIZIO E TERMINE DEI LAVORI**

La consegna dei lavori avverrà, a seguito di approvazione del progetto esecutivo, secondo il cronoprogramma di cui all'art. 12, fatte salve eventuali variazioni e/o necessità dovute all'approvazione stessa.

Al momento della consegna dei lavori, il Direttore Lavori e l'Aggiudicatario sottoscrivono il relativo verbale di consegna in forma scritta e da tale data decorre utilmente il tempo per il compimento dei lavori.

Il termine utile per la realizzazione totale dei lavori decorrerà, in ogni caso, a partire dalla data di consegna.

In applicazione dell'art. 3, comma 3, dell'Allegato II.14 al d.lgs. 36/2023, qualora, nel giorno fissato e comunicato dal DL per la consegna dei lavori, l'aggiudicatario non si presenti senza giustificato motivo, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia di cui all'art. 117 del d.lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto e di incameramento da parte della Stazione Appaltante della garanzia prestata dall'aggiudicatario, rimane dovuto il risarcimento del danno nei confronti della Stazione Appaltante (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario.

Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'Allegato II.14 al d.lgs. 36/2023.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta.


Al fine di valutare i rischi connessi con la realizzazione dell'opera in oggetto e di coordinare i vari soggetti preposti al controllo in fase di esecuzione, il RUP convoca, con riferimento all'art.12 della L.R. n.27/1994, come modificata dalla L.R. n. 40/1998, prima dell'inizio dei lavori, una riunione a cui sono invitati i seguenti soggetti: appaltatore, subappaltatore, sigle aziendali, USL di riferimento, Ispettorato del Lavoro, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e Direttore Lavori.

Il tempo utile previsto per l'adempimento di quanto richiesto dal presente capitolato, quindi sia per la progettazione esecutiva che per la realizzazione dei lavori, è fissato in giorni 580 (cinquecentoottanta giorni) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio di progettazione. Tale termine si intende complessivo della fase di progettazione (50 gg) e dei lavori (530 gg).

Il termine previsto può essere sospeso, dopo non meno di 15 giorni, a discrezione della Direzione Lavori e rimanere sospeso per non più di 30 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo l'ordine di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile già indicato.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali, dell'incidenza media degli eventi meteorologici che possono influire sulla produzione del cantiere, delle difficoltà operative connesse alle opere da eseguire e della necessità di mantenere l'operatività degli Uffici anche durante lo svolgimento delle lavorazioni.

L'Appaltatore si obbliga, in ogni caso, alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da



effettuarsi da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

L'Amministrazione si riserva la facoltà alla presa in consegna anticipata dell'opera prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, previo stato di consistenza in contraddittorio, qualora sia concluso con esito positivo e acquisito il collaudo statico ed il certificato di agibilità a cura del Responsabile del procedimento, siano stati completati i necessari allacciamenti alle reti dei pubblici servizi e siano state effettuate tutte le prove di funzionalità previste dal CSA.

### **ART. 23 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE**

L'Amministrazione si riserva piena e ampia facoltà di introdurre nei progetti delle opere in corso di esecuzione tutte quelle varianti, aggiunte, soppressioni che crederà necessario apportare nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, sempre nei limiti stabiliti dal d.lgs. 36/2023.

### **ART. 24 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE**

Si assume a riferimento quanto stabilito nel PFTE e nel PE approvato, nonché nell'AGGIORNAMENTO AL DIP.

### **ART. 25 SOSPENSIONI, PROROGHE E RIPRESA DEI LAVORI**

La sospensione dei lavori è disciplinata dall'art. 121 del d.lgs. 36/2023.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché, alla ripresa, le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di

ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 222, comma 13.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.

Fatto salvo il caso di proroga previsto, l'esecutore termina i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14 al codice.


## **ART. 26 PENALI**

Ai sensi dell'articolo 126 del Codice, e dell'art. 50 - c. 4 del D.L. n. 77/2021, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

In caso di mancato rispetto dei termini stabiliti nel cronoprogramma di cui all'art. 12, con riferimento ai tempi delle singole fasi, sarà applicata una penale giornaliera di 1‰ (per mille) dell'importo netto contrattuale.

Il mancato adempimento agli impegni dichiarati ed assunti in sede di gara relativi all'art. 47, del D.L. n. 77/21, (convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108), determina l'applicazione delle penali giornaliera, ai sensi del comma 6 dello stesso all'articolo 47, così articolate:

- in caso di mancato invio della documentazione richiesta dall'art. 47, comma 3 del D.L. 77/2021, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari allo 0,6 per mille (zero virgola sei per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della documentazione richiesta;
- in caso di mancato invio della documentazione richiesta dall'art. 47, comma 3 bis del D.L. 77/2021, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con



modificazioni in L. 108/2021, una penale pari allo 0,6 per mille (zero virgola sei per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della documentazione richiesta;

- in caso di mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale calcolata tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dal contratto e, in particolare, agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il 20% (venti per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

## **ART. 27 PREMIO DI ACCELERAZIONE**

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nell'art. 12, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale dell' 1°/∞ (uno per mille), mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

## **ART. 28 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA**

Con riferimento al cronoprogramma dell'intervento nelle sue varie fasi, di cui all'art. 12, si richiama in particolare il rispetto del cronoprogramma particolareggiato dei lavori di ristrutturazione del ponte, allegato alla documentazione progettuale, quale parte integrante e sostanziale.

Entro l'avvio dei lavori, l'impresa dovrà elaborare un proprio programma esecutivo dei lavori, in coerenza con quello a base di appalto ed inviarlo alla stazione appaltante, per la relativa approvazione.

## **ART. 29 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

Si riportano, in ogni caso, di seguito le scadenze imposte dalla normativa sulle fonti finanziarie, che non possono essere derogate:

- avvio della progettazione (rappresenta l'avvio del servizio/lavori) entro il 15/04/2024;
- ultimazione dei lavori relativi alla componente PNRR - MISSIONE 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica) - COMPONENTE 4 (Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica) – INVESTIMENTO 2.1b. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO entro il 31/12/2025.

## **ART. 30 DANNI E DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore.

I danni per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati dall'Appaltatore per iscritto entro 5 giorni da quello in cui i danni medesimi si sono verificati. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore Lavori che redigerà apposito verbale.

Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di materiali non ancora posti in opera o di opere non ancora completamente ultimate, nonché delle opere provvisorie e dei mezzi dell'Appaltatore.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore, o delle persone delle quali è tenuto a rispondere, in quanto lo stesso Appaltatore deve sempre approntare tutte le provvidenze necessarie ad evitare il verificarsi di danni ad opere, persone e cose.

## **SEZIONE I DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### **ART. 31 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE E VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

Per la disciplina per le modifiche al contratto e per le varianti in corso d'opera si rimanda a quanto stabilito dall'art. 120 del Lgs 36/2023, che viene qui richiamato per intero.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'Impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art.120 del D. Lgs. 36/2023.


Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Sono ammesse altresì le varianti dovute a:

- 1) sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;



- 2) cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dalla normativa vigente;
- 3) intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che, senza aumento di costi, comportino miglioramenti della qualità dell'opera;
- 4) presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- 5) difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche idriche e simili.

### **ART. 32 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI**

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'Elenco Prezzi Regione Umbria - aggiornamento infrannuale 2022.

Qualora tra i prezzi di cui all'Elenco Prezzi come sopra indicato non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito Verbale di Concordamento, nel rispetto delle prescrizioni generali di cui all'art.120 D. Lgs 36/2023.

## **SEZIONE II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **ART. 33 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- 1) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- 2) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- 3) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- 4) il DURC, in originale / i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'Art.65, comma 2;
- 5) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
- 6) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di
- 7) cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:

*CONSOLIDAMENTO PILA E SPALLE DI SOSTEGNO E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPALCATI CON ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE DEL PONTE DI MONTEMOLINO SUL FIUME TEVERE*

- 1) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
- 2) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
- 3) l'accettazione del PSC, con le eventuali richieste di adeguamento;
- 4) il piano operativo di sicurezza (POS).

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

- 1) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle successive lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- 2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, del Codice, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- 3) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Codice, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- 4) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 45, comma 2, del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/08 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- 5) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/08 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- 6) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.


L'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

#### **ART. 34 NORME DI SICUREZZA GENERALE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato:

- 6) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- 7) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli



allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

- 8) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- 9) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore in base a quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al seguente articolo, redige il Piano Operativo per il montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (PiMus) ed ogni eventuale altro piano ritenuto necessario all'osservanza delle disposizioni normative in materia di sicurezza.

L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».

### **ART. 35 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO**

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC predisposto unitamente al Progetto Esecutivo approvato dalla Stazione Appaltante.

### **ART. 36 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO**

L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

- 1) quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- 2) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del CSE sono vincolanti per l'Appaltatore.

Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

- a) nei casi di cui al precedente punto 1), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
- b) nei casi di cui al precedente punto 2), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

Nei casi di cui alla precedente lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

### **ART. 37 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori (DL) e al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione (PSE), un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il POS, redatto ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al già menzionato decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato al DL e PSE, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto al precedente art. 37, c. 4.

Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i già menzionati operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il POS costituisce il piano complementare di dettaglio del PSC.

### **ART. 39 OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA**

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto e delle "Linee guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR".

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.



Il PSC ed il POS formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

## **ART. 40 OBBLIGHI ED ONERI DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI**

Le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi devono:

- 1) rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e tutte le richieste del Preposto e Direttore Tecnico di cantiere;
- 2) attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'Esecuzione, ai fini della sicurezza;
- 3) utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008);
- 4) collaborare e cooperare tra loro e con l'Appaltatore;
- 5) informare l'Appaltatore, il Preposto o il Direttore Tecnico di cantiere sui possibili rischi, per gli altri lavoratori presenti in cantiere, derivanti dalle proprie attività lavorative.

## **ART. 41 OBBLIGHI ED ONERI DEL PREPOSTO**

Il Preposto deve:

- 1) gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- 2) osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere
  - a) le prescrizioni contenute nei PSC e POS, nonché nel presente CSA;
  - b) le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori;
- 3) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione;
- 4) vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

## **ART. 42 OBBLIGHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI**

I lavoratori dipendenti del cantiere sono tenuti ad osservare:

- 1) i regolamenti in vigore in cantiere;
- 2) le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- 3) le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e quelle fornite dal Direttore Tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni.

#### **ART. 43 PROPOSTA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI, DI ALLONTANAMENTO O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI GRAVI INOSSERVANZE**

In caso di gravi inosservanze da parte delle Imprese o dei lavoratori autonomi il Coordinatore per l'Esecuzione deve presentare al Committente ovvero al Responsabile dei lavori la proposta di sospensione, allontanamento o di risoluzione del contratto. Il Committente o il Responsabile dei lavori, per il tramite del Direttore Lavori, accertato il caso, provvederà all'applicazione del provvedimento adeguato. La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

#### **ART. 44 SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA**

In caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'Esecuzione provvederà a sospendere le lavorazioni interessate, disponendone la ripresa solo quando sia avvenuta la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate. Il Coordinatore per l'Esecuzione, in caso di sospensione delle lavorazioni per pericolo grave ed immediato, deve comunicare per iscritto al Committente ovvero al Responsabile dei lavori e al Direttore Lavori la data di decorrenza della sospensione e la motivazione. Successivamente dovrà comunicare, sempre per iscritto, al Committente ovvero al Responsabile dei lavori, la data di ripresa delle lavorazioni.


La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

### **SEZIONE III ONERI E OBBLIGHI**

#### **ART. 45 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al Regolamento e al presente CSA, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono, senza alcun compenso aggiuntivo:

- 1) la realizzazione delle opere dell'intervento conformemente ai requisiti previsti per il rispetto del principio DNSH e richiamati nei documenti progettuali e nelle relazioni DNSH;
- 2) l'appaltatore, a lavori eseguiti e prima di dare inizio alle attività, dovrà predisporre e ed espletare tutti gli adempimenti per il conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi, mediante tecnico abilitato;
- 3) l'appaltatore, a lavori eseguiti e prima di dare inizio alle attività, dovrà predisporre e ed espletare tutti gli adempimenti, tecnici ed amministrativi, per le pratiche GSE;
- 4) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla D.L., in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla D.L. tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal



- CSA o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile;
- 5) la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte quelle opere a tal uopo occorrenti, i movimenti di terra, la recinzione del cantiere stesso, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere stesso, il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità, l'inghiaamento e la sistemazione delle strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Regione Umbria e la completa rimozione di tutti gli apprestamenti, per il perfetto ripristino dei luoghi;
  - 6) l'installazione delle attrezzature e degli impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori; la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro; o le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali; il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori; la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
  - 7) l'apprestamento delle opere provvisorie quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Tra le opere in argomento è compresa un'adeguata illuminazione del cantiere;
  - 8) la conservazione delle vie e dei passaggi che venissero intersecati o comunque interessati dall'esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo con opere provvisorie e alle necessarie segnalazioni diurne e notturne;
  - 9) la fornitura e il mantenimento dei cartelli di segnalazione dei percorsi, dei divieti e delle lavorazioni con segnali luminosi nel numero sufficienti, sia di giorno che di notte, nei punti prescritti e quanto altro potrà occorrere a scopo di sicurezza, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e/o venisse particolarmente indicato dalla D.L.;
  - 10) la guardia e la sorveglianza, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Regione Umbria che saranno consegnate all'Appaltatore. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo non sia avvenuta la consegna delle opere alla Regione Umbria;
  - 11) la fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai quali tettoie, ricoveri, spogliatoi e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato, secondo quanto previsto dai Piani di Sicurezza;
  - 12) le eventuali spese derivanti da oneri di trasporto e smaltimento a discarica per i materiali provenienti da scavi e demolizioni di cantiere, salvo diversa pattuizione contrattuale;
  - 13) la rimozione di tutti gli elementi di arredo urbano che potrebbero intralciare lo svolgimento dei lavori, la loro custodia durante i lavori e il loro riposizionamento al termine degli stessi. L'Appaltatore rimarrà l'unico responsabile di eventuali danni occorsi durante le operazioni di rimozione, custodia e riposizionamento;
  - 14) la fornitura di tutti i necessari caneggiatori, attrezzi, strumenti e mezzi per rilievi, tracciamenti, misurazioni e saggi relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori, nonché le prestazioni degli operai e tecnici qualificati impiegati in tali operazioni.
  - 15) le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni ed autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di aree, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, passi carrabili, cautelamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico

- dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il risarcimento degli eventuali danni;
- 16) il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ad indenni la Regione Umbria ed il suo personale.
  - 17) l'esecuzione e le spese per prelievi e campionature ed analisi sedimentologiche da far eseguire a laboratori specializzati o laboratori universitari, su materiali e forniture che venissero richiesti dalla D.L.;
  - 18) l'esecuzione di esperienze ed analisi (come anche verifiche, saggi, ecc.) e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla D.L., presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, su materiali e forniture da impiegare o impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione;
  - 19) la conservazione dei campioni, eventualmente richiesti, fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla D.L. e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità, in idonei locali o negli uffici direttivi;
  - 20) il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché il loro scarico, la sistemazione nei luoghi di deposito all'interno del cantiere, la conservazione e la custodia, garantendo a propria cura e spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni;
  - 21) i danni che per cause dipendenti o per negligenza dell'Appaltatore fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivamente dell'Appaltatore stesso;
  - 22) l'autorizzazione al libero accesso alla D.L. ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavori o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti nel presente CSA;
  - 23) la pulizia quotidiana del cantiere, col personale necessario, anche se occorra per sgombrare materiali di rifiuto lasciati da altre ditte o maestranze;
  - 24) le forniture di fotografie, e relativi file in formato digitale, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla D.L.;
  - 25) l'assunzione di un Direttore di Cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere;
  - 26) le prove di carico e le verifiche delle varie strutture che venissero ordinati dalla D.L. o dal Collaudatore, nonché l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche;
  - 27) l'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria, nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore;
  - 28) lo sgombero e la pulizia del cantiere prima della comunicazione dell'ultimazione dei lavori e comunque prima del termine previsto per l'ultimazione, con la rimozione di tutti i materiali residui, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere; analoga operazione andrà eseguita qualora necessitino lavori successivi all'ultimazione dei lavori;
  - 29) le spese per le operazioni di collaudi tecnici prescritti dall'Amministrazione per le strutture e gli impianti, solo escluso l'onorario per i collaudatori;
  - 30) le spese di collaudo per tutte le indagini, prove e controlli che i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini;



- 31) il divieto di pubblicare o autorizzare a pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta dalla D.L.;
- 32) i rilievi di prima e seconda pianta e quelli durante lo svolgimento dei lavori, secondo le prescrizioni del presente CSA e i relativi elaborati da consegnare alla D.L.;
- 33) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Regione Umbria, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
- 34) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal CSA;
- 35) ii. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della D.L.; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- 36) jj. la consegna prima dell'inizio dei lavori, alla Direzione, del programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

Rimane espressamente convenuto che di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, si è tenuto conto nello stabilire i prezzi offerti dei lavori e che, quindi, non spetterà altro compenso all'Appaltatore qualora il prezzo di appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente CSA.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti, diversi dalla Regione Umbria, interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti al lavoro pubblico in quanto tale. Inoltre, l'Appaltatore provvede a:

- 1) nominare, in accordo con le Imprese subappaltatrici, il Direttore Tecnico di cantiere e comunicare la nomina al Committente ovvero al Responsabile dei lavori, al Coordinatore per l'Esecuzione prima dell'inizio dei lavori;
- 2) nominare il Preposto e comunicare la nomina al Committente
- 3) consegnare copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai rappresentanti dei propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;
- 4) promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti di sicurezza e coordinamento;
- 5) richiedere tempestivamente entro 15 giorni dalla stipula del contratto disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre al coordinatore per l'esecuzione modifiche al piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Stazione Appaltante nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza, per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano. Il tutto senza modifica o adeguamento dei prezzi concordati nel contratto;
- 6) designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza (art. 18, comma 1, lett.b), D.Lgs. 81/2008);

*CONSOLIDAMENTO PILA E SPALLE DI SOSTEGNO E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPALCATI CON ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE DEL PONTE DI MONTEMOLINO SUL FIUME TEVERE*

- 7) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art. 43, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008);
- 8) disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- 9) rilasciare dichiarazione di avere provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- 10) rilasciare dichiarazione al Committente di avere sottoposto i lavoratori per i quali è prescritto l'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;
- 11) tenere a disposizione del coordinatore per la Sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione ed al piano di sicurezza;
- 12) fornire alle Imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
  - a) adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico organizzativo;
  - b) le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre;
  - c) assicurare l'utilizzo, da parte delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;
  - d) cooperare con le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
  - e) informare il Committente ovvero il Responsabile dei lavori e il Coordinatore per la Sicurezza sulle proposte di modifica ai Piani di Sicurezza formulati dalle Imprese subappaltatrici e/o dai lavoratori autonomi;
  - f) affiggere e custodire in cantiere una copia dell'ultima notifica preliminare inserita nel
  - g) programma SINPOL.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare detti contratti, e gli accordi integrativi medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'Appaltatore è responsabile, rispetto all'Amministrazione, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore anche gli oneri seguenti:



- 1) l'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica, prelievo dei campioni dei materiali e loro conservazione e consegna presso i laboratori ufficiali, che la Direzione Lavori riterrà necessari, anche ai sensi delle N.T.C.2018.
- 2) le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali nonché per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal CSA ma ritenute necessarie dalla Direzione Lavori, o dall'Organo di Collaudo, per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti;
- 3) la predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere provvisorie ove occorrono, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, delle operazioni di riscontro, esplorazioni, scandagli, esperimenti, comprese le prove di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, richieste dal CSA, comprese anche le spese per l'onorario e l'allestimento del collaudo statico di manufatti di qualsiasi tipo (in c.a., in C.A.P., in acciaio, o in muratura), effettuato da tecnici abilitati nominati dall'Amministrazione;
- 4) le spese per l'onorario e l'allestimento del collaudo statico di manufatti di qualsiasi tipo (in c.a., in C.A.P., in acciaio, o in muratura), effettuato da tecnici abilitati nominati dall'Amministrazione.

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale a soggetto idoneo presente sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto. Tale soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, potrà coincidere con il Direttore Tecnico e con il Responsabile della disciplina e buon ordine dei cantieri secondo le previsioni dell'art. 6 del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. n° 145 del 19.04.2000).

L'Appaltatore è tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio, con il tessuto sociale ed il paesaggio.

Inoltre in cantiere, deve essere istituito, anche con metodo informatizzato, il registro delle presenze del personale e dei mezzi d'opera, a pagine numerate e pre firmate dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori, ove saranno annotate le informazioni settimanali richieste.

L'Appaltatore al termine dei lavori e prima della consegna delle opere è obbligato alla consegna sia su supporto cartaceo che informatico dei dati di as built.

L'appaltatore assicurerà i servizi di segreteria, di custodia della documentazione e di riproduzione dei documenti prodotti nell'interesse dell'appalto.

## **SEZIONE IV**

### **DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

#### **ART. 46 SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso in attuazione di quanto disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023 (Codice).

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

*CONSOLIDAMENTO PILA E SPALLE DI SOSTEGNO E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPALCATI CON ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE DEL PONTE DI MONTEMOLINO SUL FIUME TEVERE*

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. del D.Lgs n. 36/2023

La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), dell'art. 119 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11.

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.



L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

*CONSOLIDAMENTO PILA E SPALLE DI SOSTEGNO E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPALCATI CON ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE DEL PONTE DI MONTEMOLINO SUL FIUME TEVERE*

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite.

Relativamente alla progettazione esecutiva, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, al fine di garantire l'efficienza della prestazione. Resta inteso che, per tali adempimenti, si tratta in ogni caso di oneri a carico del soggetto affidatario. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.


L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Il concorrente dichiara all'atto dell'offerta, nella sezione dedicata del DGUE e nella domanda di partecipazione, le prestazioni che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice. L'omessa indicazione di voler ricorrere al subappalto non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto.

Si rinvia alla tabella di cui all'art. 3, par. 3.1 del presente capitolato, categorie e importi corrispondenti.

Ai sensi dell'art. 119, comma 6, del Codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore è tenuto a fornire i dati necessari per l'identificazione del "titolare effettivo" ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 e a rendere la dichiarazione attestante l'assenza del conflitto di interesse.



## **ART. 49 AVVALIMENTO**

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art 104 del D. Lgs.36/2023, per quanto applicabile in tutte le sue parti, e pertanto è previsto l'intervento di operatori economici ausiliari, comunque nei limiti di quanto riportato nella tabella dell'art. 3, par. 3.1 del presente capitolato, a tutela delle componenti relative al D.Lgs n. 42/2004.

## **SEZIONE V DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **ART. 50 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE**

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Impresa Appaltatrice il Direttore dei Lavori redige, entro 15 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Impresa Appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all'Ente Appaltante.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente CSA, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'Ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del Collaudo finale da parte dell'Ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal CSA.

### **ART.51 TERMINI PER IL CERTIFICATO DI COLLAUDO/ L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE**

Per la progettazione, la verifica di regolare esecuzione è effettuata dal RUP, a seguito della Verifica e Validazione del Progetto esecutivo portato in Conferenza dei servizi e in occasione dell'approvazione dello stesso, in attuazione delle norme di cui all'art. 116 ove applicabili e dell'allegato II.14 del Codice.

Per i lavori il Collaudo Tecnico Amministrativo è effettuato secondo le norme previste all'art. 116 del Codice e dell'allegato II.14.

### **ART. 52 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI**

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

*CONSOLIDAMENTO PILA E SPALLE DI SOSTEGNO E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPALCATI CON ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE DEL PONTE DI MONTEMOLINO SUL FIUME TEVERE*

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente CSA.



## **TITOLO 4**

### **DISCIPLINA CONTRATTUALE**

#### **SEZIONE I**

#### **DISCIPLINA ECONOMICA**

##### **ART. 53 ANTICIPAZIONE**

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del Codice e dell'art. 33 dell'allegato II.14 è esclusa l'anticipazione del prezzo per l'attività di progettazione.

Ai sensi dell'articolo 125 comma I del Codice dei Contratti all'Appaltatore sarà corrisposta, per i soli lavori, a titolo di anticipazione, una quota pari al 20% dell'importo contrattuale con le modalità ivi previste.

##### **ART. 54 IMPORTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE ATTIVITÀ TECNICHE**

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per i servizi tecnici (attività progettazione), secondo quanto previsto nel presente CSA, previa verifica delle attività rese, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente.

Il corrispettivo relativo alla progettazione è determinato previa applicazione del ribasso unico offerto dall'Appaltatore in sede di gara, senza possibilità di applicare ulteriori ribassi.

I pagamenti di cui sopra sono subordinati alla regolare approvazione delle singole fasi, come previste all'art. 12 del presente CSA e anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.

Se la progettazione è eseguita da progettisti dipendenti dell'Appaltatore o facenti parte del suo staff tecnico il pagamento dei corrispettivi di cui sopra è effettuato a favore dell'Appaltatore, in tal caso trova applicazione la disciplina di cui all'articolo successivo.

Se la progettazione è eseguita da progettisti non dipendenti dell'Appaltatore, ma indicati ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi è effettuato direttamente, ai sensi dell'articolo 44 comma 6 del Codice dei Contratti, a favore dei Progettisti indicati, previa emissione di regolare fattura. Sarà pertanto corrisposta al Progettista indicato la quota del compenso previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura da parte dell'Appaltatore contraente il contratto.

Il pagamento è effettuato previo il favorevole espletamento degli adempimenti di cui al presente CSA, ed è subordinato all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Al fine di procedere con i pagamenti, l'accertamento della prestazione effettuata ai sensi delle disposizioni relative contenute nell'allegato II.14 del Codice in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali è effettuata dal RUP o dal DEC/DL se nominato.

Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore, dispone il pagamento, sul quale sono operate le ritenute per la compensazione dell'anticipazione.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento, a favore dell'Appaltatore, entro i successivi 30 (trenta) giorni, previa presentazione di regolari fatture fiscali elettroniche.

La corresponsione degli acconti è sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:

- per mancata attivazione della polizza professionale o RC, all'insorgenza di danni arrecati a beni mobili e immobili e/o a terzi;
- per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;
- per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata esecuzione di prestazioni eventualmente disposte dal DEC/DL.

L'Appaltatore ha facoltà di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

L'Appaltatore potrà essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target e al rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e a definire la documentazione necessaria per eventuali controlli.

L'Appaltatore sarà tenuto inoltre a fornire tutto quanto ritenuto necessario dalla Stazione Appaltante, per garantire la corretta attuazione dell'Intervento, anche con riferimento alle responsabilità dell'Appaltatore in merito al monitoraggio ed alla rendicontazione delle attività, in accordo con tutte le disposizioni emanate ed emanande relative alla gestione dei fondi del PNRR, nell'ambito dell'Intervento.

Il Compenso verrà corrisposto con le seguenti modalità:

- 70 % all'approvazione della progettazione esecutiva, da parte del competente Servizio regionale.
- 20 % al raggiungimento del 30% dei lavori
- 10 % al collaudo dei lavori.

## **ART. 55 PAGAMENTI IN ACCONTO ESECUZIONE LAVORI**

Per i pagamenti si osservano le disposizioni dell'art. 125 del codice dei contratti pubblici e delle disposizioni stabilite nel contratto.


La Stazione Appaltante procede ai pagamenti solo a seguito di verifica mediante acquisizione del D.U.R.C., della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori e dell'ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), raggiungano un importo non inferiore a euro 300.000 (euro trecentomila/00).

La fatturazione e il relativo pagamento avverranno all'emissione del Certificato di Pagamento da parte del Rup, relativamente alla somma dello S.A.L. di cui sopra, al netto del r.a.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento dell'importo del predetto Certificato entro i successivi 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura elettronica.



Gli interessi connessi alla ritardata emissione dei Certificati di Pagamento, al ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo sono disciplinati dal contratto. Il saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo e dal contratto è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del Codice Civile.

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'impresa aggiudicataria, in occasione della presentazione di ciascun SAL, dovrà consegnare alla direzione lavori una relazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, dei principi trasversali PNRR, e del principio DNSH con riferimento ai materiali e alle lavorazioni messe in opera.

La mancanza di tale relazione comporterà l'impossibilità per il direttore dei lavori di approvare il SAL.

Sono esenti da tali ritenute le anticipazioni di denaro fatte dall'Appaltatore ed i relativi interessi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del D. Lgs 36/2023.

Le fatture dovranno essere intestate a Regione Umbria - Servizio Infrastrutture per la Mobilità e il TPL - P.IVA 01212820540, devono essere emesse in modalità elettronica, nel rispetto di quanto previsto all'art. 25 del decreto-legge n. 66/2014 s.m.i., e inviate via PEC a [direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it](mailto:direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it) - Codice univoco ufficio: FROOSX e contenere il Codice Identificativo della Gara (CIG), il Codice Unico Progetto (CUP), il Codice dell'Impegno fornito dal Servizio.

## **ART. 56 PAGAMENTI A SALDO ESECUZIONE LAVORI**

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'Appaltatore e, per la Stazione Appaltante, dal Responsabile del Procedimento, entro 15 giorni dalla sua redazione.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla osta, è pagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta emissione del Collaudo Tecnico Amministrativo.

Ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il Certificato di Collaudo assuma carattere definitivo.

## **ART. 57 REVISIONE PREZZI CONTRATTUALI**

Al sensi dell'art. 9 del Codice dei Contratti pubblici. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali

da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevidi e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

Si richiamano a tal fine le disposizioni di cui all'art. 60 del codice.

## **ART. 58 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, in conformità al comma 12 dell'art. 120 del Codice e dell'allegato II 14 del codice. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52.

## **ART. 59 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., tutti i pagamenti corrisposti all'Appaltatore e, da questi, ai fornitori ed agli eventuali subappaltatori, dovranno essere pienamente tracciabili.

A tale proposito, l'Appaltatore, entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante i dati relativi al conto corrente dedicato per il pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori di cui al presente appalto, specificando l'intestazione del conto corrente, le coordinate dello stesso, le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto e dichiarando l'assunzione dell'obbligo di rispetto, per tutti i sub-pagamenti di fornitori e subappaltatori, della piena e completa tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., pena risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis della stessa Legge..

## **SEZIONE II CAUZIONI E GARANZIE**


### **ART. 60 OBBLIGHI ASSICURATIVI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

L'Appaltatore dell'incarico dovrà essere munito della polizza di responsabilità civile professionale, di cui all'articolo 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Qualora l'Appaltatore sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, co. 148, della legge 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Il soggetto incaricato della progettazione, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto dovrà produrre una polizza di responsabilità civile professionale, rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, con specifico riferimento ai lavori cui afferisce la progettazione con un massimale garantito, non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di € 1.000.000,00,



La mancata presentazione della polizza così come richiesta determinerà la decadenza dall'incarico e autorizzerà la sostituzione dell'Aggiudicatario.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'articolo 117 del Codice dei Contratti, dovrà coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali, la Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore di rivisitare la progettazione, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

In caso di raggruppamento, la copertura assicurativa contro i rischi professionali dovrà essere soddisfatta dal raggruppamento nel complesso e, più specificamente, dovrà essere presentata un'unica polizza da parte della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento ovvero polizza presentata da ciascun componente del raggruppamento con apposita appendice riferita ai lavori oggetto di progettazione con indicazione del relativo massimale.

La polizza deve altresì coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti.

La polizza assicurativa dovrà essere prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

7. Qualora nell'esecuzione fossero necessarie delle attività di rilievo e indagini, di DL, CSE e ogni attività di campo che, l'Aggiudicatario dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore), nell'esecuzione delle attività di rilievo e indagini, di DL, CSE e di ogni attività di campo.

Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

La polizza R.C.T./R.C.O. dovrà espressamente prevedere che tra i terzi assicurati devono essere ricompresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino le attività, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

- il DEC/DL, il RUP, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, il personale e i consulenti della Stazione Appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i suddetti organi;
- tutto il personale dipendente dall'Appaltatore, per le lesioni corporali da questo subite in occasione dell'esecuzione del servizio;
- i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione, nonché delle Ditte fornitrici;
- il pubblico e chiunque intrattenga rapporti con la Stazione Appaltante.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

La polizza assicurativa dell'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68, co. 9, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa è prestata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Le polizze, di cui ai precedenti commi, devono essere estese, oltre che all'ipotesi di colpa grave dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve dell'Appaltatore stesso, e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante. L'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalle polizze ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire l'operatività in ogni circostanza.

In caso di sinistro l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.

In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante l'aggiornamento corrispondente della polizza.

#### **ART. 61 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA LAVORI**

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023 all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto, da calcolare sull'importo contrattuale secondo le misure e le modalità previste dall'art. 106 del Codice; si applicano, altresì, le riduzioni previste dal medesimo articolo al comma 8.

La garanzia è progressivamente svincolata, ai sensi dell'art. 117, comma 8, del Codice a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

#### **ART. 62 ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA, DELL'APPALTATORE E DEL PROGETTISTA**

Ai sensi dell'art.117, comma 10, del D. Lgs 36/2023, l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna lavori, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, nello specifico si rimanda al CSA.

Tale polizza deve essere stipulata per una somma pari all'importo contrattuale e deve assicurare l'Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata, [minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro]. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.



## POLIZZA RC PROFESSIONALE

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario copia della polizza di responsabilità civile professionale dei progettisti ai sensi dell'art. 3, co. 5 lett. e) del d.l. 13 agosto 2011 n. 138 conv. in l. 148/2011.

## **SEZIONE III**

### **CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

#### **ART. 63 ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE SUL REGISTRO DI CONTABILITÀ**

Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

La DL, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se la DL omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'Appaltatore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della DL, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

#### **ART. 64 ACCORDO BONARIO**

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso ai sensi dell'art. 210 del Codice.

Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

#### **ART. 65 TRANSAZIONE**

Ai sensi dell'art. 212 del Codice dei Contratti le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Nelle more della risoluzione delle controversie, indipendentemente dal fatto che il relativo iter sia stato avviato e/o proceda, l'aggiudicatario non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

#### **ART.66 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Se non si conclude l'accordo bonario e l'Appaltatore conferma le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione Appaltante.


La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Si pattuisce la competenza territoriale esclusiva del Foro di Perugia per tutte le controversie inerenti all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, all'esecuzione, all'adempimento/inadempimento, alla risoluzione del presente contratto e/o comunque connesse.

#### **ART.67 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA**

L'Appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.

Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le



prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Si richiama a tal fine, in particolare, l'attuale CCNL Edilizia Industria del 03/03/2022.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. In tal caso prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

È responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

## **ART. 68 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'articolo 122 comma 1, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, senza ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'[articolo 120](#);
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'[articolo 120, comma 1, lettere b\) e c\)](#), superamento delle soglie di cui al [comma 2 del predetto articolo 120](#) e, con riferimento alle modificazioni di cui all'[articolo 120, comma 3](#), superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'[articolo 94, comma 1](#), e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'[articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#).

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al [Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro](#).

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'[allegato II.14](#). All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Si può procedere alla risoluzione altresì nei seguenti casi:

- grave l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale o il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di sicurezza di cui alle presenti Condizioni Generali, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- la sospensione, il rallentamento delle prestazioni o la mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;



- l'associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del Contratto o la violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, nonché il subappalto abusivo fatta salva, in quest'ultimo caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2 quinquies della L. n. 726/1982;
- la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
- gli eventuali errori materiali nella progettazione e/o il mancato rispetto della normativa applicabile; o) le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni di cui al presente CSA;
- la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, co. 8, primo periodo, della L. n. 136/2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché nel caso di inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziario che comportino nullità contrattuale ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile;
- l'applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico;
- l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, co. 8, del Regolamento; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti;
- la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- le azioni o omissioni finalizzate ad impedire il controllo al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L. competente, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- Quando il DEC, se nominato, o il DL accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Lo stesso DEC/DL formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC, se nominato, o il DL gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del Contratto,

L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto stesso.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, con la comunicazione della determinazione di risoluzione del contratto all'Appaltatore il RUP indica contestualmente la data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori, e dispone, con preavviso di venti giorni, che il DL curi, in contraddittorio fra la DL e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera esistenti in cantiere e la relativa presa in consegna, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Salve le presenti disposizioni in materia di vicende soggettive dell'Appaltatore, qualora nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, oppure di consorzio ordinario o di consorzio stabile, una delle condizioni di cui agli articoli 84, co. 4 o 91, commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 159/2011 ricorra per una mandante o comunque diversa dall'impresa mandataria, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs. n. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese degli altri partecipanti se la predetta mandante è estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del Contratto ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante da effettuarsi mediante comunicazione ricettiva (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R posta elettronica certificata P.E.C.).

In caso di risoluzione la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la cauzione definitiva, salva comunque la facoltà della Stazione Appaltante medesima di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.


Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi in materia di applicazione delle condizioni del PNRR, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo, può costituire causa di risoluzione del Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

## **ART. 69 RECESSO**

Si applica l'art. 123 del codice.

Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'[allegato II.14](#).

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.



L'[allegato II.14](#) disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

## **ART.70 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall' articolo 124 del D. Lgs 36/2023.

## **ART. 71 DISCIPLINA ANTIMAFIA**

Ai sensi del D.Lgs.n. 159/2011, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma seguente. In caso di raggruppamento temporaneo tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile devono essere assolti dal consorzio e dai consorziati indicati per l'esecuzione.

La stipula del contratto è subordinata al rilascio della informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'articolo 3, co. 2 del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), del D.Lgs. 6 settembre n. 159/2011. La stipulazione avviene sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

## **ART. 72 PATTI E PROTOCOLLI DI INTEGRITÀ E LEGALITÀ E DOVERI COMPORTAMENTALI**

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione n. 1293 del 27 dicembre 2019 reperibile al seguente link: <http://www.regione.umbria.it/codice-di-comportamento-deidipendenti> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto..

## **ART. 73 RISERVATEZZA**

I dati forniti verranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" – chiamato anche GDPR (General data protection regulation).

Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico accetta che i propri dati, utilizzati esclusivamente ai fini della presente procedura, vengano raccolti e trattati con sistemi informatici e manuali dalla Regione Umbria, titolare del trattamento, in conformità al citato GDPR e alle DD.GG.RR. nn. 485 e 514 del 14 maggio 2018 e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci n. 96, c.a.p. 06121 Perugia; email: [infogiunta@regione.umbria.it](mailto:infogiunta@regione.umbria.it); P.E.C: [regione.giunta@posta-cert.umbria.it](mailto:regione.giunta@posta-cert.umbria.it); Centralino: +39 075 5041, nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale.

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale [www.regione.umbria.it/privacy1](http://www.regione.umbria.it/privacy1).

#### **ART. 74 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DOCUMENTI A DISPOSIZIONE**

Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti, è l'Ing. Alberto Rossi Responsabile della *Sezione Infrastrutture Viarie del Servizio infrastrutture per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale* della Direzione Regionale Territorio, Ambiente, Protezione civile della Regione Umbria.

#### **ART. 75 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE**

Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato generale.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), come regolata dalla legge.

#### **ART. 76 SOGGETTI AMMESSI**


I soggetti che partecipano alla gara devono possedere i requisiti di ordine generale disciplinati agli artt.94 e ss del Codice dei contratti.

Per i requisiti speciali si osservano le norme di cui all'art. 100 del codice dei contratti.

In particolare la qualificazione dell'impresa esecutrice dei lavori è effettuata ai sensi del comma 4 dell'art. 100 e dell'allegato II.12 del Codice dei Contratti.

#### **ART. 77 REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE**

I soggetti che dovranno espletare la progettazione oggetto del presente capitolato dovranno possedere tutti i requisiti stabiliti all'art. 100 e all'allegato II.12 del codice dei contratti pubblici e in particolare:



### Requisiti di idoneità dei progettisti

a) **requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) **Iscrizione nel registro delle imprese** (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

### Per i professionisti che espletano l'incarico di progettazione oggetto dell'appalto

c) **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

## ART. 78 COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Ai fini dell'espletamento dell'incarico di progettazione, è richiesta una struttura operativa minima composta dalle seguenti professionalità:

- un professionista Coordinatore del Gruppo di lavoro incaricato dell'integrazione delle prestazioni, in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A o in Ingegneria, iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo. Si richiede che il professionista sia in ogni caso iscritto nel rispettivo Albo Professionale da almeno 10 anni;
- un professionista Responsabile della progettazione edile ed architettonica, in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A,
- un professionista Responsabile della progettazione strutturale, in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A o in Ingegneria, iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo;
- un professionista, in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o in o in Ingegneria Civile, esperto nel recupero di manufatti classificati come beni culturali ai sensi del D.Lgs n. 42/2004;
- un professionista Responsabile della progettazione impianti in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria, iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo;

**CONSOLIDAMENTO PILA E SPALLE DI SOSTEGNO E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPALCATI CON ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE DEL PONTE DI MONTEMOLINO SUL FIUME TEVERE**

- un professionista Responsabile dell'assistenza archeologica cautelativa durante l'esecuzione dei lavori e della redazione della documentazione tecnico-scientifica da consegnare alla Soprintendenza, in possesso di Laurea Specialistica o Magistrale in Archeologia ovvero dei titoli di studio previsti dall'allegato 2 al DM 244 del 20 maggio 2019 per l'Archeologo di I Fascia, in applicazione del disposto dell'art.26 del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);
- uno o piu professionista/i esperto/i alla redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) di cui alle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" come recepite dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 360 del 21/04/2021, con riferimento in particolare alle competenze di cui al Cap. 3. delle linee guida di cui sopra;
- un professionista abilitato come Tecnico antincendio, iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 139 del 8/3/2006 come professionista antincendio;
- un geologo, iscritto al relativo albo professionale.
- un giovane professionista in caso di RTP in attuazione dell'art. 4 del DM 263/2016.

**ART. 79 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a 2.0 volte l'importo totale della progettazione esecutiva come stimata all'art. 3. Tale requisito è richiesto quale condizione al fine di garantire l'esperienza e la solidità dell'operatore economico.

**ART. 80 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

Aver eseguito negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,2 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID:

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE -	Corrispondenze con L. 143/49 Classi e Categorie	D.M. 18/11/1971	IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	IMPORTI STIMATI	1.2 volte IMPORTI STIMATI
EDILIZIA	Edifici e manufatti esistenti	E.22 -	I/e	I/B	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004	159.541,03	191.449,24
STRUTTURE	Strutture, Opere, Infrastrutture puntuali	S.04	IX/b	III	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative	3.281.755,54	3.938.106,65



INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	Viabilità ordinaria	V.02	VI/a	II/a	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	324.353,04	389.223,65
---------------------------------	---------------------	------	------	------	---	------------	------------

Aver eseguito negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, i seguenti servizi “di punta” cioè due servizi di ingegneria e architettura per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0.70 volte l'importo stimato dei lavori:

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE -	Corrispondenze con L. 143/49 Classi e Categorie	D.M. 18/11/1971	IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	IMPORTI STIMATI	0,7 volte IMPORTI STIMATI
EDILIZIA	Edifici e manufatti esistenti	E.22 -	I/e	I/B	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004	159.541,03	111.678,72
STRUTTURE	Strutture, Opere, Infrastrutture puntuali	S.04	IX/b	III	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative	3.281.755,54	2.297.228,88
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	Viabilità ordinaria	V.02	VI/a	II/a	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	324.353,04	227.047,13

## ART.81 SOPRALLUOGO

Non è fatto obbligo al concorrente che intende presentare l'offerta di effettuare il sopralluogo sull'area oggetto del presente appalto.

Resta inteso che il concorrente, prima di presentare l'offerta, potrà autonomamente verificare i luoghi e ogni altro aspetto di rilievo, al fine di rendersi edotto e formulare l'offerta in modo corretto.

Eventuali richieste di informazioni potranno essere inviate esclusivamente al RUP a mezzo posta certificata o mail. Non verranno rilasciate informazioni telefoniche.

## ART.82 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.108 c.2 lett.e) del nuovo Codice Appalti D.Lgs. 36/2023;

**CONSOLIDAMENTO PILA E SPALLE DI SOSTEGNO E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPALCATI CON ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE DEL PONTE DI MONTEMOLINO SUL FIUME TEVERE**

La migliore offerta è determinata dal punteggio complessivo (P totale) più elevato risultante dalla sommatoria del punteggio tecnico (PT) e di quello economico (PE) conseguiti, secondo la seguente formula:  $P \text{ totale} = PT + PE$

la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica saranno effettuate in base ai seguenti punteggi:

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta economica	20
Offerta tecnica	80
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

**ART.83 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
P.1	SERVIZI DI PROGETTAZIONE	16	1.1	Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di incarico, mediante presentazione di apposita relazione metodologica.	4		
			1.2	Adeguatezza dei profili incaricati dello sviluppo del progetto esecutivo in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione ed alle principali esperienze simili all'oggetto di incarico.	2		
			1.3	Dichiarazione in merito alla progettazione esecutiva e successive elaborazioni as-built, prodotte e consegnate con interfaccia BIM.			3
			1.4	Proposta progettuale ed organizzativa riduzione dei tempi di chiusura della viabilità del ponte.	7		
P.2	MIGLIORIE PROPOSTE	20	2.1	Qualità del progetto in merito al trattamento di recupero della travatura reticolare in acciaio esistente ed al suo corretto riposizionamento,	5		



			2.2	Proposta di progetto che sul piano idraulico minimizzi l'impatto sulla capacità di deflusso della sezione idraulica in fase esecutiva.	5		
			2.3	Proposta specifica di miglioramento della viabilità alternativa, rispetto al PFTF posto a base di gara, con particolare riferimento alla realizzazione di con minor impatto ambientale (es. pavimentazioni ecologiche e/o drenanti, barriere di contenimento in prossimità di edifici)	10		
P.3	CERTIFICAZIONI DEI PROGETTISTI	2	3.1	Possesso di Certificazione di qualità aziendale UNI ISO 9001. <i>Il criterio è dimostrato mediante l'allegazione dell'attestazione richiesta. In caso di mancata allegazione verrà assegnato il punteggio pari a zero senza possibilità di successiva integrazione.</i>			2
E.4	CERTIFICAZIONI DELL'IMPRESA	10	4.1	Possesso di Certificazione UNI ISO 45001 per la gestione della sicurezza di cantiere. <i>Il criterio è dimostrato mediante l'allegazione dell'attestazione richiesta. In caso di mancata allegazione verrà assegnato il punteggio pari a zero senza possibilità di successiva integrazione.</i>			2
			4.2	Possesso di Certificazione di qualità aziendale UNI ISO 9001. <i>Il criterio è dimostrato mediante l'allegazione dell'attestazione richiesta. In caso di mancata allegazione verrà assegnato il punteggio pari a zero senza possibilità di successiva integrazione.</i>			2
			4.3	Possesso di Certificazione SA8000:2014 per la responsabilità sociale dell'impresa <i>Il criterio è dimostrato mediante l'allegazione dell'attestazione richiesta. In caso di mancata allegazione verrà assegnato il punteggio pari a zero senza possibilità di successiva integrazione.</i>			2
			4.4	Possesso di Certificazione UNI ISO 39001 per la gestione della sicurezza stradale. <i>Il criterio è dimostrato mediante l'allegazione dell'attestazione richiesta. In caso di mancata allegazione verrà assegnato il punteggio pari a zero senza possibilità di successiva integrazione.</i>			2
			4.5	Possesso di Certificazione UNI ISO 37001 per la gestione del sistema anticorruzione. <i>Il criterio è dimostrato mediante l'allegazione dell'attestazione richiesta. In caso di mancata allegazione verrà assegnato il punteggio pari a zero senza possibilità di successiva integrazione.</i>			2
E.5	CRITERI SOCIALI	8	5.1	Imprese che si impegnino a riservare una quota di assunzioni funzionali all'attuazione del contratto a giovani con meno di 36 anni maggiore del 30%, con riferimento al numero di nuove assunzioni avvenute in previsione dell'esecuzione del contratto e funzionali a garantirne l'esecuzione. <i>Criterio dimostrato attraverso apposita relazione illustrativa di max 2 facciate A4 carattere Arial12 dalla quale sia possibile desumere l'esistenza degli elementi richiesti ai fini dell'assegnazione del punteggio</i>	4		
			5.2	Imprese che attuino misure per promuovere di	4		

CONSOLIDAMENTO PILA E SPALLE DI SOSTEGNO E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPALCATI CON ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE DEL PONTE DI MONTEMOLINO SUL FIUME TEVERE

				fatto la parità di genere attraverso strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti attraverso modalità anche innovative di organizzazione del lavoro. <i>Criterio dimostrato attraverso apposita relazione illustrativa di max 2 facciate A4 carattere Arial12 dalla quale sia possibile desumere l'esistenza degli elementi richiesti ai fini dell'assegnazione del punteggio.</i>			
E.6	ESPERIENZE DELL'IMPRESA	12	6.1	Saranno premiate le imprese che hanno realizzato interventi affini, per funzione, dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto di affidamento, con presentazione di n.3 relazioni. La relazione descrittiva deve essere composta da massimo n.2 facciate, in formato A4, carattere Arial 12, interlinea singola, e n.1 facciata formato A3 con immagini illustrative, in formato .pdf	8		
			6.2	Sarà considerata la capacità di operatività diretta, privilegiando le imprese che eseguono i lavori con dipendenti propri. Il costo totale annuo sostenuto per i dipendenti con qualifica di operaio è rapportato con il fatturato annuo (il rapporto "IM" indicato è riferito a quello maggiore tra gli ultimi 5 esercizi). Il rapporto (costo dip/fatt annuo) è indicato come "IM" Il punteggio maggiore è attribuito all'impresa con il rapporto pari o superiore al 25% (incidenza della manodopera ritenuta congrua in base ai lavori).			
			IM => 25%		4		
			20% > IM < 25%		3		
			15% > IM < 20%		2		
			IM < 15%		1		
E.7	IMPATTO AMBIENTALE	4	7.1	Dimostrata capacità di gestione degli aspetti ambientali dell'intero processo (aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.) attraverso l'adesione a un sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, reg CE 1221/2009, o certificazioni UNIEN ISO 14001, OHSAS 18001. <i>Il criterio è dimostrato mediante l'allegazione dell'attestazione richiesta. In caso di mancata allegazione verrà assegnato il punteggio pari a zero senza possibilità di successiva integrazione.</i>			
				Possesso dimostrato di 2 certificazioni ambientali			4
				Possesso dimostrato di 1 certificazione ambientale			2



E.8	ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE	8	8.1	Soluzioni di attenuazione dell'impatto del cantiere in termini di controllo, gestione e mitigazione delle polveri, vibrazioni e rumore, in particolare nelle fasi di smontaggio e demolizione	8		
-----	----------------------------	---	-----	---	---	--	--

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella è attribuito discrezionalmente un coefficiente, variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario, sulla scorta dei seguenti valori:

Giudizio	Valore	CRITERI DI GIUDIZIO
Ottimo	1,00	Il requisito è trattato in modo eccellente per tutti gli aspetti richiesti / Quanto proposto risponde in modo assolutamente migliorativo alle attese / Proposta completa nei contenuti e con un ottimo livello di dettaglio dei contenuti stessi. Concreta e fattibile da un punto di vista esecutivo, supportata da dati esaustivi e oggettivamente misurabili.
Distinto	0,80	Il requisito è trattato in modo eccellente per la maggior parte degli aspetti richiesti / Quanto proposto risponde in modo più che soddisfacente alle attese. Proposta più che esaustiva nei contenuti, con un livello di dettaglio più che buono, concreta e fattibile da un punto di vista esecutivo, con molti dati oggettivamente misurabili.
Buono	0,70	Il requisito è trattato in modo più accettabile per tutti gli aspetti richiesti / Quanto proposto risponde in modo soddisfacente alle attese. Proposta esaustiva nei contenuti, con un buon livello di dettaglio, concreta e fattibile da un punto di vista esecutivo, con molti dati oggettivamente misurabili.
discreto	0,60	Il requisito è trattato in maniera più che sufficiente solo per alcuni degli aspetti richiesti / Quanto proposto è parzialmente adeguato alle attese / Proposta apprezzabile nei contenuti, sufficientemente dettagliata e contenente elementi di concretezza e fattibilità anche confermati da dati oggettivamente misurabili
Sufficiente	0,40	Il requisito è trattato in modo sufficiente per tutti gli aspetti richiesti / Quanto proposto è appena adeguato alle attese / proposta essenziale nei contenuti e con un livello di dettaglio basilico. Non vi sono sufficienti elementi di concretezza, eseguibilità e fattibilità oppure non vi sono sufficienti dati oggettivi a supporto del progetto.
Molto limitato	0,20	Il requisito è trattato in modo sufficiente solo per alcuni degli aspetti richiesti / Quanto proposto è inadeguato alle attese / Proposta scarna nei contenuti e poco dettagliata al punto da mancare del tutto di elementi di concretezza, eseguibilità e fattibilità
Non valutabile	0,00	Il requisito non è trattato. Proposta vaga nei contenuti e per nulla dettagliata / Il progetto non è valutabile in quanto troppo scarno negli elementi attuativi / Proposta incoerente rispetto all'oggetto del servizio.

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti all'offerta dai singoli commissari in relazione al criterio e sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente unico da applicare al medesimo.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

#### ART. 84 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il bando fissa il prezzo massimo posto a base di gara dalla stazione appaltante; di seguito si riportano i criteri e le modalità di calcolo dei punteggi economici e come attribuiti.

Il punteggio attribuito alle offerte viene calcolato tramite interpolazione quadratica:

$$C_i = \left( \frac{A_i}{A_{max}} \right)^\alpha$$

dove

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

$A_i$  = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

$A_{max}$  = ribasso percentuale più conveniente

$\alpha = 0.8$

[coefficiente tale per cui  $0 < \alpha < 1$ ]

L'offerta relativa al prezzo deve in ogni caso distinguere i corrispettivi richiesti per la progettazione esecutiva e per la successiva esecuzione dei lavori.

## ART. 85 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore di cui alle Linee guida dell'Anac n. 2/2016, paragrafo VI, n. 1:

$$P_i = (C_i \times P_e) + P_t$$

dove:

$P_i$  = punteggio concorrente  $i$  (somma dell'offerta economica e dell'offerta tecnica);

$C_i$  = coefficiente relativo al criterio di valutazione economica (di cui all'art. 85);

$P_e$  = peso del criterio di valutazione economica (20);

$P_t$  = peso del criterio di valutazione tecnica (da 0 a 80)

## INDICAZIONI PNRR

DPCM – Dipartimento per le pari Opportunità del 7/12/2021

Tra le indicazioni delle “*Linee guida volte a favorire l'equità, l'inclusione e le pari opportunità nei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC*” sono direttamente applicabili:

✓ **la redazione biennale** del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 48 del Codice per le Pari Opportunità (decreto legislativo n. 198/2006);

✓ **la consegna della relazione di genere** riguardante la situazione del personale maschile e femminile sul posto di lavoro;

✓ **la presentazione sia di una dichiarazione che di una relazione** sul rispetto del diritto al lavoro delle persone con disabilità